

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione all'intervento sopra indicato del Bilancio di Previsione del corrente esercizio.

Imp.	Anno	Codice di Bilancio	Importo
N. 51	2026	01.01-1.03	5.000,00

Paisco Lovenò, lì 12/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mascherpa Bernardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, lì 24 marzo 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Lorenzi

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



AREA SERVIZI GENERALI (Servizio Generale)

DETERMINAZIONE N. 18/SG

Paisco Lovenò, lì 12/03/2026

OGGETTO: VERSAMENTO I.N.P.S. – SEDE DI BRESCIA – QUOTA FORFETTARIA DOVUTA PER AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 08 del 26/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 07 del 26/02/2026 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026-2028;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 86, in materia di versamento di oneri previdenziali ed assistenziali sia per gli amministratori locali in regime di aspettativa non retribuita, che per gli amministratori che non svolgono attività di lavoro dipendente;

PREMESSO che l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con propria circolare n. 205 del 21/11/2001 ha emanato le istruzioni operative per gli Enti Locali tenuti al pagamento della quota forfettaria degli oneri previdenziali a favore dei lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di Amministratori locali;

PRESO ATTO che la circolare trae origine dalle innovazioni introdotte dall'art. 26 comma 2 della legge 03/08/1999, poi art. 86 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.), in ordine allo "status" degli Amministratori locali, il quale dispone che le Amministrazioni Locali devono provvedere al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di una cifra forfettaria annua, da versare per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dall'incarico;

VISTO il Decreto 25 maggio 2001 del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del Tesoro, e del Bilancio e della Programmazione Economica che individua, per ogni categoria di Amministratori non lavoratori dipendenti, le quote forfettarie che gli Enti devono corrispondere alle rispettive gestioni di appartenenza dei propri Amministratori;

RILEVATO che nelle tipologie indicate nel citato Decreto Interministeriale rientrano anche i Sindaci e che il contributo forfettario viene calcolato sul minimale imponibile INPS della gestione di appartenenza dell'Amministratore interessato, minimale sul quale vengono calcolate le aliquote vigenti (I.V.S. e maternità);

DATO ATTO che l'adempimento deve essere effettuato trimestralmente entro il 16 del secondo mese successivo a quello del mese cui sono riferite le quote forfettarie;

RILEVATO che il percepito art. 86- 2° comma – del T.U.EE.LL. prevede il pagamento di una cifra forfettaria annuale, da versarsi in quote mensili, dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali quale onere a carico dell'Ente locale ove l'Amministratore, che non sia lavoratore dipendente, esercita il mandato;

RILEVATO che le quote forfettarie di cui sopra, per il Comune di Paisco Lovenò riguardano unicamente la figura del sindaco Bernardo Mascherpa iscritto alla Gestione Artigiani alla data del conferimento del mandato a tutt'oggi;

DATO ATTO che la quota forfettaria annuale per la gestione artigiani, per l'anno 2026, può presumersi nell'importo di € 5.000,00 oltre l'adeguamento previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO quindi in ottemperanza alle disposizioni legislative e internazionali, alla circolare INPS n. 205/2001 e successive riguardanti in materia, di cui l'ultima la n. 16 del 11/02/2009, di dover assumere l'impegno di spesa per il versamento delle quote forfettarie per l'anno 2024;

VISTO decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2024 con il quale sono stati attribuiti ai componenti della Giunta Comunale i poteri gestionali ai sensi dell'art.53, comma 23 della legge 388/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16/03/2013;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere per le motivazioni meglio esposte in premessa, al versamento alla Gestione Artigiani presso l'I.N.P.S. di Brescia, per l'anno 2026 - della quota forfettaria dovuta ai lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratore locale, quota che nella fattispecie del Comune di Paisco Lovenò riguarda il Sig. Mascherpa Bernardo – Sindaco – tuttora iscritto alla citata gestione Artigiani;

- 2) di autorizzare l'ufficio amministrativo del personale ad effettuare il versamento trimestrale degli oneri contributivi forfettari di cui al punto 1;
- 3) di impegnare la spesa di € 5.000,00 imputandola all'intervento 01.01-1.03 del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, che allo scopo presenta sufficiente ed effettiva disponibilità;
- 4) di dare atto che qualora l'impegno suddetto, stimato in via presuntiva, si rivelasse insufficiente, si provvederà ad apposita integrazione con successiva determina del competente Servizio;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Loveno per quindici giorni consecutivi;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascherpa Bernardo